

Allegato " C " al Rep. n.

STATUTO (vigente)

Art. 1) Costituzione

E' costituita una società a responsabilità limitata con la denominazione sociale di:

"GESTIONE SERVIZI MUNICIPALI NORD MILANO S.R.L." per brevità denominata anche **"GESEM S.r.l."**

Art. 2) Sede

2.1 La società ha sede nel Comune di Arese all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il registro delle Imprese a sensi dell'art. 111-ter delle disposizioni di attuazione del codice civile.

2.2 L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (ad esempio succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza), ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato sub 2.1; spetta invece ai soci decidere il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato sub 2.1.

2.3 Il domicilio dei soci, nei rapporti con la società o tra di loro, è quello che risulta dal Registro Imprese .

Eventuali variazioni dovranno essere comunicate all'organo Amministrativo a cura del socio stesso, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 3) Oggetto sociale

La società ha per oggetto le seguenti attività:

- la gestione di servizi strumentali per conto dei Comuni soci e l'assunzione di partecipazioni, non nei confronti del pubblico, ma nei confronti di società controllate, pubbliche o miste, che svolgano attività inerenti i servizi di interesse generale o strumentali.

- La società potrà, al fine del perseguimento dell'oggetto sociale, costituire nuove società, assumere e cedere partecipazioni ed interessenze in altre società, società consortili, consorzi, a, così come potrà attivare o aderire ad associazioni in partecipazione, associazioni temporanee d'impresa, riunioni temporanee d'impresa, gruppi economici d'interesse europeo, tutti comunque aventi oggetto analogo o connesso con il proprio, ai fini dell'investimento stabile e non del collocamento e comunque non nei confronti del pubblico; potrà inoltre affittare aziende o rami di esse aventi sempre attività connesse con la gestione dei servizi di interesse generale o loro complementari.

- La società può instaurare e sviluppare rapporti di collaborazione con le amministrazioni statali, regionali e provinciali, nonché con gli altri enti pubblici e le Università, e può con essi stipulare convenzioni o partecipare a conferenze di servizi in vista della conclusione di accordi

di programma attinenti ai propri fini istituzionali.

In tal senso la società potrà altresì fornire assistenza operativa alle Autorità competenti ed esercitare, su loro delega, attività di monitoraggio ed altre attività o compiti inerenti ai propri fini istituzionali.

- Sempre ai fini strumentali al perseguimento del proprio oggetto sociale, la società potrà, ai sensi di legge, concedere garanzie e/o finanziamenti a società controllate, collegate, e/o partecipate.

- La società è in ogni caso vincolata a realizzare prevalentemente la propria attività con i soci, e comunque con le collettività rappresentate dai soci e nel territorio di riferimento dell'insieme dei soci medesimi.

Art. 4) Durata

La durata della società e' fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata una o più volte con deliberazione dell'assemblea dei soci.

Art. 5) Capitale

Il capitale e' fissato in euro 88.900,00 (ottantaottomilanovecento/00) diviso in quote ai sensi di legge.

5.1 Per le decisioni di aumento e riduzione del capitale sociale si applicano gli articoli 2481 e seguenti del codice civile.

Salvo il caso di cui all'articolo 2482-ter c.c., gli aumenti di capitale possono essere attuati anche mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione a terzi (purché Enti pubblici); in tal caso spetta ai soci che non hanno concorso alla decisione il diritto di recesso a norma dell'articolo 2473 c.c.

5.2 In caso di riduzione del capitale per perdite, può essere omissa il preventivo deposito presso la sede sociale, almeno otto giorni prima dell'assemblea, della relazione dell'organo amministrativo sulla situazione patrimoniale della società e delle osservazioni del Collegio Sindacale o del revisore, se nominati, qualora consti il consenso unanime di tutti i soci. La rinuncia a detto deposito deve essere confermata in sede assembleare e deve risultare dal relativo verbale.

5.3 La quota di capitale pubblico non può essere inferiore al 100% per tutta la durata della società; possono concorrere a comporre il capitale pubblico anche le partecipazioni di società vincolate per legge ad essere a capitale interamente pubblico.

5.4 I soci potranno eseguire, su richiesta dell'organo amministrativo ed in conformità alle vigenti disposizioni di carattere fiscale, versamenti in conto capitale ovvero finanziamenti sia fruttiferi che infruttiferi, che non costituiscano raccolta di risparmio tra il pubblico ai sensi

delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia.

5.5 In caso di versamenti in conto capitale, le relative somme potranno essere utilizzate per la copertura di eventuali perdite ovvero trasferite a diretto aumento del capitale di qualunque importo, e ciò previa conforme decisione da assumere in sede assembleare.

5.6 Per il rimborso dei finanziamenti dei soci trova applicazione la disposizione dell'art. 2467 cod. civ.

Art. 6) Soggezione ad attività di Direzione e Coordinamento

6.1 La società deve indicare l'eventuale propria soggezione all'altrui attività di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del registro delle imprese di cui all'articolo 2497-bis, comma secondo c.c.

Art. 7) Diritti dei soci

7.1 I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

7.2 I diritti di cui al precedente punto 7.1 possono essere modificati con delibera assembleare da adottarsi con il consenso unanime di tutti i soci.

Art. 8) Partecipazioni e loro trasferimento

8.1 Nel caso di comproprietà di una partecipazione, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato secondo le modalità previste dagli articoli 1105 e 1106 del codice civile.

8.2 Nel caso di pegno, usufrutto o sequestro delle partecipazioni e' necessaria la preventiva autorizzazione dell'assemblea e il diritto di voto dovrà rimanere in capo al socio.

8.3 Le partecipazioni saranno liberamente trasferibili per atto tra vivi, a condizione che l'acquirente sia un ente pubblico o una società vincolata per legge ad essere a capitale interamente pubblico; tuttavia agli altri soci, regolarmente iscritti a libro soci, spetta il diritto di prelazione per l'acquisto, a sensi del successivo punto 8.5.

8.4 Per "trasferimento per atto tra vivi" ai fini dell'applicazione del presente articolo s'intendono compresi tutti i negozi di alienazione, nella più ampia accezione del termine e quindi, oltre alla vendita, a puro titolo esemplificativo, i contratti di permuta, conferimento, dazione in pagamento e donazione.

8.5 Per l'esercizio del diritto di prelazione valgono le seguenti disposizioni e modalità:

- il socio che intende trasferire in tutto od in parte la propria partecipazione, nei casi di cui ai precedenti punti 8.3 e 8.4, dovrà comunicare la propria offerta con qualsiasi mezzo che fornisca la prova dell'avvenuto ricevimento

all'organo amministrativo: l'offerta deve contenere le generalità del cessionario e le condizioni della cessione, fra le quali, in particolare, il prezzo e le modalità di pagamento. L'organo amministrativo, entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione, trasmetterà con le stesse modalità l'offerta agli altri soci, che dovranno esercitare il diritto di prelazione con le seguenti modalità:

a) ogni socio interessato all'acquisto deve far pervenire all'organo amministrativo la dichiarazione di esercizio della prelazione con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione da parte dell'organo amministrativo;

b) la partecipazione dovrà essere trasferita entro trenta giorni dalla data in cui l'organo amministrativo avrà comunicato al socio offerente - entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui sub a) - l'accettazione dell'offerta con l'indicazione dei soci accettanti, della ripartizione tra gli stessi della partecipazione offerta (e delle eventuali modalità da osservare nel caso in cui la partecipazione offerta non sia proporzionalmente divisibile tra tutti i soci accettanti), della data fissata per il trasferimento.

- Nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, la partecipazione offerta spetterà ai soci interessati in proporzione alle partecipazioni da ciascuno di essi possedute.

- Se qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non possa o non voglia esercitarla, il diritto a lui spettante si accresce automaticamente e proporzionalmente a favore di quei soci che, viceversa, intendono valersene.

- Qualora nella comunicazione sia indicato come acquirente un soggetto già socio, anche ad esso e' riconosciuto il diritto di esercitare la prelazione in concorso con gli altri soci.

- Il diritto di prelazione dovrà essere esercitato per la intera partecipazione offerta, poiché tale é l'oggetto della proposta formulata dal socio offerente;

- Qualora nessun socio intenda acquistare la partecipazione offerta nel rispetto dei termini e delle modalità sopra indicati, il socio offerente sarà libero di trasferire l'intera partecipazione all'acquirente indicato nella comunicazione entro i sessanta giorni successivi dal giorno in cui e' scaduto il termine per l'esercizio del diritto di prelazione, in mancanza di che la procedura della prelazione dovrà essere ripetuta.

- La prelazione deve essere esercitata per il prezzo indicato dall'offerente. Qualora il prezzo richiesto sia ritenuto eccessivo da uno qualsiasi dei soci che abbia manifestato nei termini e nelle forme di cui sopra la volontà di esercitare la

prelazione nonché in tutti i casi in cui la natura del negozio non preveda un corrispettivo ovvero il corrispettivo sia diverso dal denaro, il prezzo della cessione sarà determinato dalle parti di comune accordo tra loro. Qualora non fosse raggiunto alcun accordo, il prezzo sarà determinato, mediante relazione giurata di un esperto nominato da Presidente del Tribunale su istanza della parte più diligente; nell'effettuare la sua determinazione l'esperto dovrà tener conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del valore dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazioni societarie, con particolare attenzione a un eventuale "premio di maggioranza" per il caso di trasferimento del pacchetto di controllo della società.

- Il diritto di prelazione spetta ai soci anche quando si intenda trasferire la nuda proprietà della partecipazione.

- Il diritto di prelazione non spetta per il caso di costituzione di pegno od usufrutto; tuttavia non è possibile dare in garanzia o comunque vincolare le quote sociali senza la preventiva autorizzazione dell'Assemblea dei soci, ferma sempre restando l'incredibilità del diritto di voto.

- Nell'ipotesi di trasferimento di partecipazione per atto tra vivi eseguito senza l'osservanza di quanto sopra prescritto, lo stesso trasferimento sarà considerato privo di effetti nei confronti della società e, pertanto, l'acquirente, non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e non potrà alienare la partecipazione con effetto verso la società.

- La cessione delle partecipazioni sarà possibile senza l'osservanza delle suddette formalità qualora il socio cedente abbia ottenuto la rinuncia all'esercizio del diritto di prelazione per quella specifica cessione da parte di tutti gli altri soci.

E' espressamente convenuto che le suddette procedure si applicano anche nel caso che la cessione avvenga dal socio alle proprie controllanti o partecipanti o alle proprie controllate o partecipate.

Art. 9) Decisioni dei soci

9.1 I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina dell'organo amministrativo;

- c) la nomina nei casi previsti dalla legge dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore;
- d) le modificazioni del presente Statuto;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- f) ogni altra decisione utile e necessaria per l'esercizio del controllo analogo da parte dei Soci.

9.2 Non possono partecipare alle decisioni sia nelle forme di cui al successivo art. 9.3 che nelle forme di cui al successivo art. 10, i soci morosi ed i soci titolari di partecipazioni per le quali espresse disposizioni di legge dispongono la sospensione del diritto di voto.

A carico dei soci in ritardo nei versamenti decorrerà a favore della società l'interesse in ragione annua calcolato sulla base del tasso ufficiale di riferimento aumentato di due punti.

9.3 Le decisioni dei soci, salvo quanto previsto al successivo art. 10, sono adottate sulla base del consenso espresso per iscritto. La decisione sul metodo e' adottata dall'organo amministrativo.

9.4 Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso per iscritto dovrà essere redatto apposito documento scritto dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti.

Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i soci i quali entro i cinque giorni successivi dovranno trasmettere alla società apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuta, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione dei soci entro il termine suddetto equivale a voto contrario.

Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax e la posta elettronica.

9.5 Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al presente articolo ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

9.6 Le decisioni dei soci sono prese con il voto favorevole della maggioranza assoluta del capitale sociale.

9.7 Le decisioni dei soci, adottate a sensi del presente articolo, dovranno essere trascritte, senza indugio, nel Libro delle decisioni dei soci.

9.8 Sono sottoposti alla preventiva autorizzazione dei soci,

riuniti in assemblea come previsto dai successivi artt. 10, 11 e 12, i seguenti atti di competenza dell'organo amministrativo:

- a) costituzione di nuove società;
- b) alienazione, compravendita e permuta di beni immobili, brevetti, aziende e rami d'azienda;
- c) acquisizioni e dismissioni di partecipazioni da parte della società in enti, associazioni, consorzi e società, e la designazione, ove occorra, delle persone destinate a rappresentare nei medesimi la società stessa;
- d) prestazioni di garanzia, fidejussioni e concessioni di prestiti;
- e) assunzione di mutui e prestiti.

Art. 10) Assemblea

10.1 Con riferimento alle materie indicate nel precedente art. 9.1 ai punti d) ed e), in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente statuto, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.

10.2 A tal fine l'assemblea deve essere convocata dall'Organo Amministrativo anche fuori del Comune ove è posta la sede sociale, purché in Italia o nell'ambito del territorio di Nazione appartenente all'Unione Europea.

10.3 L'Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero da uno degli Amministratori con avviso spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci (nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino espressamente dal libro soci).

Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

10.4 Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nella adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risultasse legalmente costituita; comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.

10.5 In mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero

capitale sociale e tutti gli Amministratori e Sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori o i sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

Art. 11) Svolgimento dell'assemblea

11.1 L'Assemblea e' presieduta, a seconda della strutturazione dell'organo amministrativo, dall'Amministratore Unico (nel caso di cui al successivo art. 13.1 sub a), dal Presidente del Consiglio di Amministrazione (nel caso di cui al successivo art. 13.1 sub b). In caso di assenza o di impedimento di questi, l'Assemblea sarà presieduta dalla persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.

11.2 L'Assemblea nomina un segretario anche non socio ed occorrendo uno o più scrutatori anche non soci.

11.3 Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

11.4 E' possibile tenere le riunioni dell'Assemblea, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea tenuta a sensi del precedente art. 10.5) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante; dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi audio/video

collegati in cui si tiene la riunione.

Art. 12) Diritto di voto e quorum assembleari

12.1 A ciascun socio spetta un numero di voti proporzionale alla sua partecipazione.

12.2 Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soci che alla data dell'assemblea stessa risultano iscritti nel libro soci.

12.3 Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare per delega scritta, la quale dovrà essere conservata dalla società.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega, salvo che si tratti di procuratore generale.

Se la delega viene conferita per la singola assemblea ha effetto anche per le successive convocazioni.

E' ammessa anche la procura generale a valere per più assemblee, indipendentemente dal loro ordine del giorno.

La rappresentanza non può essere conferita né ad amministratori né ai sindaci (o al revisore) se nominati né ai dipendenti della società, né alle società da essa controllate o che la controllano, o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.

12.4 L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la maggioranza assoluta del capitale sociale.

12.5 L'assemblea approva, a maggioranza dei presenti, le modalità di voto, su proposta del Presidente. Il voto deve essere palese o comunque deve essere espresso con modalità tali da consentire l'individuazione dei soci dissenzienti.

12.6 L'assemblea regolarmente costituita ai sensi del comma precedente delibera a maggioranza assoluta dei presenti salvo che nei casi previsti dal precedente art. 9.1 punti d) ed e), nei quali l'assemblea e' validamente costituita e delibera con la presenza e il voto di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale.

Restano comunque salve le altre disposizioni del presente statuto che per particolari delibere richiedono diverse specifiche maggioranze.

Art. 13) Amministrazione

13.1 La società potrà essere amministrata, alternativamente, a seconda di quanto stabilito dai soci in occasione della nomina:

a) da un Amministratore Unico;

b) da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri.

13.2 Ogni decisione in merito al numero dei consiglieri dovrà essere presa dai soci con una maggioranza del 67% (sessantasette per cento) del capitale sociale.

13.3 Gli amministratori potranno essere anche non soci e debbono essere scelti fra persone che abbiano una speciale competenza tecnica o amministrativa, per studi compiuti o per funzioni svolte presso enti, aziende, società pubbliche o private.

Non possono essere nominati alla carica di Amministratore e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 cod. civ.

13.4 Gli amministratori non sono soggetti al divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 cod. civ.

L'amministratore, che in una determinata operazione ha, per conto proprio o di terzi, interessi in conflitto con quelli della società, e' tenuto a darne notizia agli altri amministratori e al Collegio sindacale se esistente, e quindi ad astenersi dal partecipare alle deliberazioni riguardanti l'operazione stessa. In difetto, e' tenuto a rispondere degli eventuali danni che sono derivati alla società dal compimento dell'operazione.

L'amministratore che non interviene a n. 3 (tre) sedute consecutive del Consiglio di amministrazione, senza giustificato motivo, si deve ritenere decaduto.

Art. 14) Nomina e sostituzione degli amministratori

14.1 Gli Amministratori resteranno in carica fino a revoca o dimissioni o per quel tempo più limitato che verrà stabilito dai soci all'atto della loro nomina.

14.2 In caso di nomina fino a revoca o dimissioni, è consentita la revoca degli amministratori in ogni tempo e senza necessità di motivazione, ovvero di giusta causa.

14.3 E' ammessa la rieleggibilità.

14.4 Nel caso sia stato nominato il Consiglio di Amministrazione a sensi del precedente art. 13.1 sub b), se per qualsiasi causa viene meno la maggioranza dei Consiglieri decade l'intero Consiglio di amministrazione. Spetterà ai soci con propria decisione procedere alla nomina del nuovo organo amministrativo. Nel frattempo il Consiglio decaduto o gli altri Amministratori decaduti potranno compiere i soli atti di ordinaria amministrazione.

14.5 La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo e' stato ricostituito.

Art. 15) Presidente

15.1 Nel caso la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, nominato a sensi del precedente art. 13.1 sub b), questo elegge fra i suoi membri un Presidente, se questi non e' nominato dai soci in occasione della nomina, ed eventualmente anche un Vicepresidente che sostituisca il Presidente nei casi di assenza o di impedimento, nonché un segretario, anche estraneo.

In caso di assenza o di un impedimento del presidente o del vice-presidente (se nominato), il Consiglio di amministrazione è presieduto dall'amministratore più anziano di età.

Art. 16) Decisioni degli amministratori

16.1 Nel caso la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, nominato a sensi del precedente art. 13.1 sub b), le decisioni dello stesso, salvo quanto previsto al successivo art. 17.1, sono adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto, secondo quanto verrà deciso dallo stesso Consiglio nella prima riunione dopo la nomina.

16.2 Le decisioni del Consiglio di Amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli Amministratori in carica.

16.3 Le decisioni degli Amministratori, adottate a sensi del presente articolo, dovranno essere trascritte nel Libro delle decisioni degli Amministratori.

Art. 17) Decisioni collegiali degli amministratori

17.1 Con riferimento alle materie indicate dall'art. 2475 quinto comma cod. civ. ovvero in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente statuto, le decisioni del Consiglio di Amministrazione, che sia stato nominato a sensi del precedente art. 13.1 sub b), debbono essere adottate mediante deliberazione collegiale.

17.2 A tal fine il Consiglio di Amministrazione:

- viene convocato dal Presidente mediante avviso spedito con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (ad esempio fax, posta elettronica), almeno tre giorni prima dell'adunanza e in caso di urgenza con telegramma o fax da spedirsi almeno un giorno prima, nei quali vengono fissate la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno;

- si raduna presso la sede sociale o altrove, purché in Italia, o nell'ambito del territorio di Nazione appartenente all'Unione Europea ogni volta che il presidente lo ritenga opportuno, oppure ne venga fatta domanda scritta da almeno n. 2 (due) membri qualunque sia il numero degli amministratori nominati.

17.3 Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i Consiglieri in carica ed i Sindaci, se nominati, sono presenti o informati della riunione.

17.4 E' possibile tenere le riunioni del Consiglio di Amministrazione con intervenuti dislocati in più luoghi audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e

sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

17.5 Il Consiglio di amministrazione delibera validamente, in forma collegiale, con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica ed a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità prevarrà la determinazione per la quale ha votato il presidente del Consiglio. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

17.6 Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione adottate a sensi del presente articolo sono constatate da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario; detto verbale, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto, nel Libro delle decisioni degli Amministratori.

Art. 18) Competenze degli amministratori

18.1 L'organo amministrativo, qualunque sia la sua strutturazione, ha i poteri di ordinaria amministrazione, e può compiere atti di straordinaria amministrazione solo nel rispetto dei principi sul controllo analogo, nei limiti previsti dalla legge, di quelli determinati dall'assemblea dei soci all'atto della nomina e di quanto previsto dal precedente art. 9 al punto 9.8.

18.2 Nel caso di nomina del Consiglio di Amministrazione (a sensi dell'art. 13.1 sub b), questo può delegare tutti o parte dei suoi poteri a norma e con i limiti di cui all'art. 2381 c.c. ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti ovvero ad uno o più dei propri componenti, anche disgiuntamente. Il Comitato esecutivo ovvero l'Amministratore o gli Amministratori delegati, potranno compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione che risulteranno dalla delega conferita dal Consiglio di Amministrazione, con le limitazioni e le modalità indicate nella delega stessa.

18.3 L'organo amministrativo può nominare direttori, direttori generali, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

Art. 19) Rappresentanza della società

19.1 L'Amministratore unico, se nominato, ha la rappresentanza generale della società.

19.2 In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione ai sensi del precedente art. 13.1 sub b), la rappresentanza della società spetterà al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

19.3 La rappresentanza sociale spetta anche ai direttori, ai direttori generali, agli Amministratori Delegati, agli institori ed ai procuratori di cui al precedente articolo 18 nei limiti dei poteri determinati dall'Organo Amministrativo nell'atto di nomina.

Art. 20) Compensi degli amministratori

20.1 Agli Amministratori, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni, potrà essere assegnata un'indennità annua complessiva, anche sotto forma di partecipazione agli utili, che verrà determinata dai Soci, in occasione della nomina o con apposita decisione, nel rispetto delle norme vigenti.

20.2 Nel caso la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è stabilita, su indirizzo dei soci, dal consiglio stesso, sentito il parere del collegio sindacale se nominato.

I soci possono anche determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

21) Controllo analogo

Al fine di garantire ai Comuni soci un "controllo analogo", i soci stabiliscono che, in considerazione dell'affidamento dei servizi alla società Gesem, possono esercitare poteri di direzione, coordinamento e supervisione attraverso l'assemblea ordinaria della società, la quale provvederà ad esercitare il controllo analogo mediante:

- la valutazione del livello di efficienza ed efficacia della gestione del servizio da parte della società e delle sue controllate nonché del suo andamento generale e del grado di raggiungimento degli obiettivi;
- l'approvazione del budget, del piano industriale, del piano degli investimenti e del bilancio pluriennale, sia propri che di eventuali società controllate;
- l'approvazione dell'indirizzo strategico e delle più rilevanti operazioni.

Né il piano industriale, né gli altri documenti programmatici possono essere approvati o attuati dagli organi amministrativi della società prima che siano stati esaminati ed approvati dall'assemblea.

21.1 A tale proposito - e per un effettivo controllo - i Soci di GeSeM, riuniti nell'Assemblea dei Soci, su proposta dell'Organo amministrativo della Società, approvano, entro il 31 dicembre di ogni anno, una Relazione Previsionale annuale

(di seguito "la Relazione") contenente i seguenti elementi fondamentali:

- 1) obiettivi, risultati attesi e strategie da attuare da parte delle Società;
- 2) piano operativo e relativo budget economico;
- 3) investimenti previsti e modalità di finanziamento;
- 4) previsioni finanziarie.

La relazione costituisce atto fondamentale di indirizzo e programmazione per le Società e per i suoi Organi. La stessa potrà essere espressamente modificata, nel corso dell'anno e su proposta del Consiglio di Amministrazione, da parte dell'Assemblea dei Soci. L'Assemblea dei Soci approva la relazione con una maggioranza qualificata.

L'Organo amministrativo della GeSeM Srl sottopone semestralmente all'Assemblea dei Soci la "Relazione semestrale" in cui siano riportati gli aspetti più rilevanti dell'attività delle Società, anche ai fini della verifica del grado di attuazione della Relazione Previsionale.

A tutte le riunioni dell'Assemblea ordinaria è richiesta la partecipazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Direttore Generale e degli Amministratori delle Società controllate da GeSeM.

21.2 Inoltre le decisioni relative alla gestione dei servizi affidati alla Società GeSeM riguardanti un singolo Comune socio, potranno essere deliberate dall'Assemblea e/o dal CdA a maggioranza e comunque soltanto con l'assenso espresso del Rappresentante di quel Comune socio. Altresì le decisioni relative a servizi riguardanti un singolo o più Comuni, potranno essere deliberate a maggioranza semplice dei presenti;

21.3 Sono altresì sottoposte all'approvazione dell'assemblea dei Sindaci dei Comuni soci le decisioni del CdA di GeSeM relative:

- ad acquisti e cessioni di beni immobili;
- ad acquisti e cessioni di beni mobili il cui importo sia superiore ad euro 50.000,00 (cinquantamila);
- a cessioni di azienda o rami di azienda e partecipazioni sociali da parte della stessa Società GeSeM e società partecipate;
- ad assunzione di mutui o finanziamenti di importi superiori ad euro 100.000,00 (centomila);
- a concessioni di fidejussioni e/o ogni altro tipo di garanzia reale o personale;
- ed in ogni caso per tutte le operazioni commerciali e finanziarie il cui importo sia superiore ad euro € 100.000,00.

21.4 Ai fini dell'esercizio del controllo analogo, verrà altresì costituito apposito organismo di coordinamento dei soci per la cui composizione e funzionamento si rimanda ad

apposita convenzione tra i Comuni da stipularsi ai sensi dell'art. 30 del TUEL.

21.5 A prescindere dagli obblighi di cui ai commi precedenti, è inoltre consentito a ciascun Sindaco dei Comuni soci, il diritto di chiedere informazioni in merito alla gestione dei servizi affidati, purché tale diritto non venga esercitato secondo modalità e tempi da ostacolare una gestione corretta ed efficiente della società stessa.

Gli Amministratori e i sindaci inoltre sono tenuti a collaborare, anche tramite la comunicazione dei dati che vengono richiesti, al fine di consentire il "controllo analogo" da parte del singolo Ente locale su ciascun servizio affidato alla società.

Art. 22) Organo di controllo

Quando i soci ne ravvisino l'opportunità possono nominare un organo di controllo o un revisore.

La nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria nei casi previsti dalla legge.

L'organo di controllo è composto, alternativamente, su decisione dei soci in sede di nomina, da un membro effettivo o da un collegio, composto da tre membri effettivi e due supplenti.

Nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale per le società per azioni. L'organo di controllo o il revisore devono possedere i requisiti ed hanno le competenze ed i poteri previsti dalle disposizioni sul collegio sindacale previste per le SpA.

La revisione legale dei conti della società viene esercitata, a discrezione dei soci e salvo inderogabili disposizioni di legge, da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, ovvero dall'organo di controllo ove consentito dalla legge.

Le riunioni dell'organo di controllo in composizione collegiale possono svolgersi mediante mezzi di telecomunicazione, nel rispetto di quanto previsto per le riunioni del consiglio di amministrazione.

Art. 23) Recesso del socio

23.1 Il diritto di recesso compete:

- ai soci che non hanno consentito al cambiamento dell'oggetto o del tipo di società, alla sua fusione o scissione, al trasferimento della sede all'estero, alla revoca dello stato di liquidazione, alla proroga della durata, all'eliminazione di una o più cause di recesso previste dal presente atto costitutivo, all'introduzione o rimozione di vincoli alla circolazione delle partecipazioni;
- ai soci che non hanno consentito al compimento di operazioni

che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto della società o una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci;

- in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente statuto.

23.2 L'intenzione del socio di esercitare il diritto di recesso, nei casi previsti al precedente articolo 24.1, dovrà essere comunicata all'Organo Amministrativo mediante qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, che dovrà pervenire alla società entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle Imprese della delibera che legittima il diritto di recesso; se il fatto che legittima il recesso e' diverso da una deliberazione da iscrivere al Registro Imprese esso e' esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. Le partecipazioni del recedente non possono essere cedute. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, e' privo di efficacia, se la società revoca la delibera e/o la decisione che lo legittima, ovvero se l'assemblea dei soci delibera lo scioglimento della società.

23.3 I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione al valore da determinarsi a sensi del successivo art. 25.

Art. 24) Determinazione del valore della partecipazione del recedente

24.1 I soci che recedono dalla società avranno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione del patrimonio sociale. Esso a tal fine e' determinato dagli amministratori tenendo conto dell'eventuale suo valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso ed in particolare tenendo conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del valore dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazioni societarie; in caso di disaccordo la determinazione e' compiuta tramite relazione giurata di un esperto nominato dal Presidente del Tribunale competente in relazione alla sede della società su istanza della parte più diligente; si applica in tal caso il primo comma dell'articolo 1349 cod. civ.

24.2 Il rimborso delle partecipazioni per cui e' stato esercitato il diritto di recesso deve essere eseguito entro sei mesi dalla comunicazione del medesimo fatta alla società.

24.3 Il rimborso potrà avvenire anche mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni oppure da parte di un terzo - ente pubblico o società pubblica - concordemente individuato dai soci

medesimi. In tal caso l'organo amministrativo deve offrire a tutti i soci, senza indugio, l'acquisto della partecipazione del recedente.

Qualora l'acquisto da parte dei soci o di terzo da essi individuato non avvenga, il rimborso e' effettuato utilizzando riserve disponibili o in mancanza corrispondentemente riducendo il capitale sociale; in quest'ultimo caso si applica l'articolo 2482 cod. civ. Tuttavia, se a seguito del rimborso della quota del socio receduto da parte della società, il capitale nominale si dovesse ridurre al di sotto del minimo legale, l'organo amministrativo dovrà senza indugio convocare in assemblea i soci superstiti al fine di consentire loro di provvedere, in proporzione alle rispettive quote di partecipazione, ai conferimenti necessari al fine di ricostituire il capitale ad importo non inferiore al minimo legale ovvero dovranno provvedere alla trasformazione o allo scioglimento della società.

Art. 25) Esclusione del socio

25.1 Con decisione da assumersi in assemblea con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza assoluta del capitale sociale, può essere escluso per giusta causa ai sensi dell'articolo 2473-bis il socio che:

- essendosi obbligato alla prestazione di opera o di servizi a titolo di conferimento, non sia più in grado di adempiere agli obblighi assunti;
- sia sottoposto a procedure concorsuali;
- risulti inadempiente agli obblighi assunti nei confronti della società.

Art. 26) Esercizi sociali, bilancio e distribuzione degli utili

26.1 Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

26.2 Alla chiusura di ciascun esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla compilazione del bilancio di esercizio ed alle conseguenti formalità rispettando le vigenti norme di legge.

26.3 Il bilancio deve essere approvato dai soci con decisione da adottarsi a sensi del precedente art. 9, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora particolari esigenze della società relative all'oggetto e alla struttura lo richiedano: in quest'ultimo caso peraltro gli amministratori devono segnalare nella loro relazione (o nella nota integrativa in caso di bilancio redatto in forma abbreviata) le ragioni della dilazione.

26.4 Dagli utili netti risultanti dal bilancio deve essere dedotta una somma corrispondente al 5% (cinque per cento) da destinare alla riserva legale finché questa non abbia

raggiunto il quinto del capitale sociale.

26.5 La decisione dei soci che approva il bilancio decide sulla distribuzione degli utili.

Possono essere distribuiti esclusivamente gli utili realmente conseguiti e risultanti dal bilancio regolarmente approvato, fatta deduzione della quota destinata alla riserva legale.

Se si verifica una perdita del capitale sociale, non può farsi luogo a distribuzione degli utili fino a che il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura proporzionale.

26.6 Non è consentita la distribuzione di acconti sugli utili.

Art. 27) Scioglimento e liquidazione

27.1 Lo scioglimento volontario della società è deliberato dall'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per la modifica del presente atto costitutivo.

27.2 Nel caso di cui al precedente articolo 28.1, nonché verificandosi una delle altre cause di scioglimento previste dall'art. 2484 c.c., ovvero da altre disposizioni di legge o del presente atto costitutivo, l'Assemblea dei soci, con apposita deliberazione da adottarsi sempre con le maggioranze previste per la modifica del presente atto costitutivo, stabilisce:

- il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- i poteri dei liquidatori.

In mancanza di alcuna disposizione in ordine ai poteri dei liquidatori si applica la disposizione dell'art. 2489 c.c.

27.3 La società può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con deliberazione dell'assemblea presa con le maggioranze richieste per le modificazioni del presente atto costitutivo. Al socio dissenziente spetta il diritto di recesso. Per gli effetti della revoca si applica l'art. 2487 ter cod. civ.

27.4 Le disposizioni sulle decisioni dei soci, sulle assemblee e sugli organi amministrativi e di controllo si applicano, in quanto compatibili, anche durante la liquidazione.

27.5 Si applicano tutte le altre disposizioni di cui al capo VIII Libro V del Codice Civile.